

RIFERIMENTO NORMATIVO

Regione Umbria

Legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1

Testo unico Governo del territorio e materie correlate

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 6 S.o. n. 1 del 28/01/2015

OMISSIS

Art. 94

(Oliveti)

1. Gli oliveti, oltre a qualificare le produzioni agricole, rappresentano un elemento identitario del territorio umbro.
2. Il PPR ed il PRG, parte strutturale, anche in attuazione di quanto previsto al [comma 1](#), dettano norme che salvaguardano le aree di produzione, limitando le eventuali trasformazioni ai fini edilizi e infrastrutturali e prevedendo modalità e termini per l'eventuale obbligo di reimpianto.
3. I piani attuativi, i progetti edilizi, nonché quelli di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto del [comma 2](#), possono prevedere anche l'espianto delle parti di oliveto strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento, indicando il reimpianto in sito diverso.
4. L'autorizzazione all'abbattimento degli olivi è concessa dal comune territorialmente competente nei seguenti casi:
 - a) qualora ne sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività, dovuta a cause non rimosibili;
 - b) qualora per eccessiva fittezza dell'impianto possano arrecare danni all'oliveto;
 - c) per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
 - d) per la realizzazione di edifici in conformità alla vigente strumentazione urbanistico-edilizia.
5. L'autorizzazione di cui al [comma 4](#), limitatamente alle lettere a) e b) è concessa previo parere dell'unione speciale di comuni di cui al [Capo I del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18](#) (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative).

OMISSIS

Capo IX

Sanzioni

Art. 267

(Sanzioni in materia di tutela e uso del territorio)

1. Omissis...
2. Chiunque abbatte alberi di olivo senza averne ottenuto la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 94, comma 4, o chi li danneggia in modo grave è punito con la sanzione amministrativa da euro cinquecento a euro cinquemila per ciascun albero e con l'obbligo del reimpianto.